

## Dall'1/9/2008 è detraibile l'IVA sulle fatture di alberghi e ristoranti

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 25 agosto 2008

### **DAL 1/9/2008 É DETRAIBILE L'IVA DEI PASTI E ALBERGHI**

Gli imprenditori/Professionisti/Enti, dal 1/9/2008, devono, quindi, chiedere la fattura, in luogo della ricevuta fiscale.

Lo ha ricordato l'Assonime con l'ultima circolare.

Viceversa, sempre dal 01/09/2008, non sarà detraibile l'IVA dei pasti e alberghi se relativa a spese di rappresentanza.

L'Assonime, con la circolare n. 50 del 7 agosto 2008, ha spiegato le principali disposizioni tributarie contenute nel D.L. n. 112/2008, dopo l'avvenuta conversione in legge (*in particolare, si tratta dell'art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, in G.U. n. 195 del 21/08/2008*).

Secondo Assonime, dal 01 settembre 2008 e purché la spesa sia inerente all'esercizio dell'attività, sarà possibile detrarre l'Iva sui pasti e sui pernottamenti.

Tuttavia, se si tratta di spese di rappresentanza, l'imposta dovrebbe ritenersi indetraibile per effetto della disposizione dell'art. 19-bis1, lett. h), del DPR n. 633/1972.

### **Iva sulle prestazioni alberghiere**

I commi da 28-bis a 28-quinquies, che sono stati inseriti dalla Camera (nel maxiemendamento), contengono norme fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.

In particolare, il comma 28-bis - modificando l'art. 19-bis1, co. 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/72 - ha soppresso la limitazione al diritto di detrazione dell'IVA prevista per i servizi alberghieri e di ristorazione.

Pertanto, l'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande è divenuta detraibile senza le vigenti limitazioni.

In precedenza (cioè fino al 31/08/2008) veniva previsto che, salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è detraibile l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone.

Il comma 28-ter prevede la positiva novità per i contribuenti si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008.

Mentre, il comma 28-quater ha adesso introdotto una deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, nell'ambito delle disposizioni del TUIR che disciplinano la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo.

A tal fine, è stato modificato il comma 5 dell'art. 109 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito di impresa dei soggetti passivi IRES.

E' stato, infatti, disposto che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande siano deducibili nella misura del 75%.

Sono escluse dalla deducibilità le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: Tali spese sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76.

Ha subito modifiche anche il comma 5 dell'art. 54 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Viene, difatti, stabilita la deducibilità del 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.

In ogni caso, è fissato un tetto di deducibilità non superiore all'ammontare dei

compensi percepiti nel periodo di imposta (2%).

Infine, l'applicazione della limite del 75% delle spese, ai fini del reddito, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (ossia dal 2009 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Tuttavia, nel calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, l'imposta del periodo precedente andrà determinata tenendo conto delle nuove disposizioni.

#### **Appendice:**

#### **Art. 83, commi seguenti, del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133 del 06 agosto 2008, in G.U. n. 195 del 21 agosto 2008:**

*28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di*

*mense aziendali» sono soppresse.*

*28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.*

*28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;*

*b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.».*

*28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.*

*Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.*

**a cura di Vincenzo D'Andò**

25 agosto 2008

